



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

DECISIONE EX ART. 43 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Oggetto: Proc.to n. 2/15 (Procedimento Procura Federale n. 19/15) – Elisabetta Vannucci

Il sottoscritto Giudice di Prima Istanza avv. Federico Vecchio

Premesso che

- Il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Paolo Cieri, ha promosso giudizio disciplinare nei confronti del tesserato Sig.ra Elisabetta Vannucci, chiedendo l'irrogazione, nei confronti di quest'ultima, della sanzione della squalifica temporanea di mesi diciotto, per avere, durante la gara "Torneo Conad", disputatasi in data 1° maggio 2015 presso il Circolo del Golf Pevero, riportato nello *score card* di gara un numero di colpi inferiore a quelli effettivamente giocati alla buca 11 (6 anziché 7), al fine di conseguire un illecito vantaggio nella competizione sportiva, in violazione delle regole del gioco del golf.
- In data 12 ottobre 2015, presso lo studio dello scrivente, si procedeva alla trattazione, in conferenza telefonica, del suddetto deferimento, alla presenza del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Paolo Cieri. In precedenza, la Sig.ra Vannucci aveva fatto pervenire, a questo Giudice, comunicazione via posta elettronica con cui richiedeva, causa concomitanza con una visita medica, il rinvio della trattazione ad altra udienza. L'avv. Cieri non si opponeva al rinvio, che il Giudice disponeva fissando nuova udienza al 3 novembre 2015.
- All'udienza del 3 novembre 2015 comparivano, in conferenza telefonica, il Sostituto Procuratore Federale, avv. Paolo Cieri, ed il deferito Sig.ra Vannucci. L'avv. Cieri, richiamandosi al contenuto del deferimento, insisteva per l'accoglimento del deferimento e per l'irrogazione della sanzione della squalifica temporanea di mesi 18 (diciotto). La Sig.ra Vannucci, preso atto della contestazione sollevata nei suoi confronti, affermava di non ricordare esattamente il numero di colpi effettuati alla buca 11 del percorso, anche in ragione della lunga attesa tra un colpo ed un altro, determinata da una lentezza nello svolgimento della gara imputabile al gioco lento dei team che precedevano quello di cui lei faceva parte. Qualora fosse incorsa nella violazione contestata, affermava che questa sarebbe stata imputabile esclusivamente ad un errore di distrazione, e non certo a mala fede. Rilevava, altresì, che il Marshall Sig. Lausdei non era presente in sua prossimità alla buca 11 e che, quindi, non sapeva spiegarsi di come fosse riuscito a vedere le fasi di gioco in contestazione. Ciò detto, riteneva comunque troppo afflittiva la richiesta sanzionatoria avanzata dalla Procura Federale. L'avv. Cieri, alla luce delle dichiarazioni rese all'udienza dalla Sig.ra Vannucci, stante il mancato raggiungimento della prova circa il dolo nel compimento dell'infrazione, chiedeva che la sanzione della squalifica venisse irrogata nella misura di mesi 9 (nove) e non di mesi 18 (diciotto). Il Giudice si riserva di decidere.

Ritenuto che

- Il deferimento è fondato e va accolto. L'accertamento dei fatti in contestazione è provato dal "Rapporto Informativo" agli atti, posto a base del deferimento. Le dichiarazioni rese dalla Sig.ra Vannucci fanno intendere che l'illecito sia stato comunque commesso per mera distrazione e non con dolo.
- In merito alla sanzione, si ritiene che al tesserato vada inflitta la squalifica temporanea. Circa la misura della sanzione, si ritiene congruo infliggere la squalifica temporanea di mesi nove.


P.Q.M.

Accoglie il deferimento proposto, ed irroga al tesserato Sig.ra Elisabetta Vannucci la sanzione della squalifica temporanea – consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G. – di mesi nove, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento e scadenza al 13 agosto 2016.

Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia, la presente decisione andrà pubblicata sul sito internet della Federazione Italiana Golf e comunicata a:

- Sig.ra Elisabetta Vannucci;
- Procuratore Federale Avv. Paolo Berruti;
- Sostituto Procuratore Federale Avv. Paolo Cieri;
- Circolo del Golf Pevero.

Roma, 13 novembre 2015


Il Giudice Federale di Prima Istanza
Per il Lazio – Sud ed Isole
Avv. Federico Vecchio